

## PREVIDENZA

# Revisione dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi

Giuseppe Torzi\*

*Dal 2019 le pensioni saranno più basse!*

Con il Decreto 15 maggio 2018, il Ministero del Lavoro ha provveduto ad effettuare la “Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo,” operando una riduzione dei coefficienti di trasformazione, con la conseguenza che coloro che saranno collocati in pensione a far data dal 1 gennaio 2019, riceveranno una pensione più bassa. Nella tabella 1 sono riportati i divisori e i coefficienti di trasformazione rideterminati e validi a decorrere dal 1° gennaio 2019 per il biennio 2019-2020. Il Ministero del Lavoro, ogni tre anni, per effetto degli adeguamenti alla spe-

ranza di vita, rivaluta i coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione con il sistema contributivo o per la quota contributiva per il lavoratore che si trova nel sistema di calcolo misto o retributivo.

L'adeguamento alla speranza di vita previsto dalla Riforma Fornero determina non solo una riduzione dei coefficienti di trasformazione, ma, nel contempo, anche un aumento dei requisiti pensionistici (la pensione di vecchiaia nel 2019 si raggiunge a 67 anni, mentre nel 2018 si raggiunge solo, si fa per dire, a 66 anni e 7 mesi).

**Tabella 1. Divisori e coefficienti di trasformazione del montante contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2019.**

Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Divisori	Coefficienti di trasformazione
57	23,812	4,200%
58	23,236	4,304%
59	22,654	4,414%
60	22,067	4,532%
61	21,475	4,657%
62	20,878	4,790%
63	20,276	4,932%
64	19,672	5,083%
65	19,064	5,245%
66	18,455	5,419%
67	17,844	5,604%
68	17,231	5,804%
69	16,609	6,021%
70	15,982	6,257%
71	15,353	6,513%

**Tabella 2. Coefficienti di trasformazione del montante contributivo dal 1996 al 2020.**

Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della Pensione				
	1996 - 2009	2010- 2012	2013-2015	2016-2018	2019 -2020
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%

Per sterilizzare questi effetti negativi occorrerà dunque lavorare di più. Infatti, non a caso l'aggiornamento dei coefficienti arriva in contemporanea con lo scatto della speranza di vita che, dal 2019 costringerà i lavoratori a rimanere sul posto di lavoro per altri 5 mesi rispetto ai valori attuali. In questo modo si compenserà la riduzione della pensione dovuta alla rivalutazione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo individuale (tabella 2).

Nel periodo 1996-2018 si è verificata una riduzione media dei coefficienti di trasformazione di circa il 10%: per cui un lavoratore che nel 2000 andava in pensione a 57 anni con una quota contributiva dell'assegno pari a 1.000 euro, per avere lo stesso importo di pensione deve permanere al lavoro 4 anni in più, perché la speranza di vita in questi anni è aumentata di 4 anni. La revisione dei coefficienti di trasformazione non riguarda coloro che sono già in pensione o che conseguiranno la pensione entro il 31 dicembre 2018, ma solo coloro che andranno in pensione nel 2019. I coefficienti di trasformazione sono parametri utilizzati per convertire in pensione annua il montante individuale maturato fino alla decorrenza della pensione. Si tratta di parametri che variano a seconda dell'età anagrafica alla quale il lavoratore accede al pensionamento, in parti-

colare, essi sono tanto più elevati quanto maggiore è l'età del lavoratore. Il principio di fondo alla base del sistema contributivo è che più tardi si andrà in pensione maggiore sarà l'importo del trattamento pensionistico perché minore sarà la durata della vita (potenziale) del beneficiario.

I coefficienti di trasformazione riguardano solo le pensioni (o le quote di pensione) determinate con il sistema contributivo. Pertanto, sono interessati:

- i lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 (hanno tutta la pensione calcolata con il sistema contributivo e risentono maggiormente della riduzione dei coefficienti di trasformazione);
- i lavoratori in possesso di anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31.12.1995 e interessa solo le anzianità maturate successivamente al 1 gennaio 2012;
- i lavoratori in possesso di anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995 e riguarda le anzianità maturate successivamente al 1 gennaio 1996;
- le donne che esercitano l'opzione donna (L. 243/04) e, in generale, i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo (totalizzazione).

Nel calcolo contributivo il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni

e sul quale sarà calcolata la futura pensione. Tale capitale è dato dalla somma dei contributi previdenziali di ciascun anno (pari al 33% della retribuzione annua) rivalutata annualmente sulla base del tasso di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), riferito al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

La rivalutazione del montante contributivo su base composta viene effettuata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione relativa all'ultimo anno lavorato e ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo. Ad esempio, per un lavoratore che esce nel 2018, la rivalutazione dovrà interessare il montante accreditato sino al 31 dicembre 2016. I lavoratori assunti dopo il 1995 hanno un massimale contributivo oltre il quale non si pagano i contributi (il valore è pari a circa 100 mila euro annui). Per tradurre il montante contributivo accumulato e rivalutato nel corso degli anni in rendita pensionistica annua basta moltiplicare tale cifra per il coefficiente di trasformazione legato all'età anagrafica in cui si è collocati in pensione. Dividendo tale importo annuo di pensione per 13 mensilità avremo il rateo mensile lordo della pensione.

\* *Componente Segreteria Nazionale*